

Bruxelles, 25 gennaio 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0013(NLE)

5429/22
ADD 1

PECHE 10

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 gennaio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 22 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE del Consiglio riguardante la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 22 final - ANNEX.

All.: COM(2022) 22 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.1.2022
COM(2022) 22 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE del Consiglio

riguardante la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

ALLEGATO

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio, in scadenza il 7 dicembre 2021

Lettera dell'Unione europea

Egregi Signori,

Ho l'onore di confermare che l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto il seguente regime provvisorio che proroga il protocollo in applicazione (8 dicembre 2017 – 7 dicembre 2021), di seguito il "protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto quanto segue.

- 1) Dal 1° gennaio 2022 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime vigente durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, fino a quando non sia concordato e diventi applicabile un nuovo protocollo.
- 2) La contropartita finanziaria dell'UE per l'accesso delle navi alle acque di Maurizio nell'ambito del presente accordo di proroga corrisponde alla metà dell'importo annuo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del protocollo, pari a 110 000 EUR, equivalente a un quantitativo di riferimento di 2 000 tonnellate. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo.
- 3) Ai sensi del presente accordo di proroga il sostegno alla politica settoriale della pesca di Maurizio ammonta a 110 000 EUR e il sostegno per lo sviluppo della politica marittima e dell'economia degli oceani è pari a 67 500 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in un'unica rata sulla base della programmazione concordata.
- 4) Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma di un nuovo protocollo e nella successiva applicazione (temporanea) prima della data di scadenza del periodo di sei mesi stabilita al punto 1), i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3), saranno ridotti proporzionalmente. L'importo corrispondente alla riduzione applicabile già versato è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.
- 5) Durante il periodo di applicazione del presente accordo di proroga, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate conformemente al capo II dell'allegato del protocollo. Il pagamento anticipato del canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con palangari corrisponde alla metà dei canoni fissati al capo II, punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c), dell'allegato per l'ultimo anno di applicazione del protocollo e corrisponde alla metà dei rispettivi quantitativi di tonnidi e specie affini di cui al punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c). Il canone applicabile alle navi

d'appoggio corrisponde alla metà del canone di cui al capo II, punto 4), dell'allegato e ammonta pertanto a 2 000 EUR.

- 6) Le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente accordo di proroga sono valide fino al termine di tale proroga.
- 7) Per quanto riguarda la dichiarazione delle catture di cui al capo III dell'allegato del protocollo, prima della fine di ogni trimestre l'Unione fornisce a Maurizio i dati relativi alle catture per ciascuna nave dell'Unione autorizzata; Maurizio fornisce, su base trimestrale, i dati relativi alle catture delle navi dell'Unione autorizzate ricavati dai giornali di bordo.
- 8) Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e per ciascuna tonniera con palangari di superficie l'Unione invia il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per le sue attività di pesca durante il periodo di proroga a Maurizio e al rispettivo armatore della nave entro tre mesi dal termine del periodo di proroga. Se l'importo del computo finale è superiore al pagamento anticipato del canone di cui al punto 5), l'armatore della nave versa il saldo restante entro tre mesi dal ricevimento del computo finale. Gli importi versati per il pagamento anticipato del canone eccedenti il computo finale non sono rimborsati. Per quanto riguarda l'elaborazione del computo finale, la procedura che Maurizio deve seguire al ricevimento di tale computo e le modalità di contestazione, si applica mutatis mutandis il capo III, punto 5).
- 9) Per quanto riguarda l'imbarco di marittimi di cui al capo VII dell'allegato del protocollo, nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell'Unione imbarca sei marittimi mauriziani.
- 10) Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2022 o da qualsiasi data successiva a partire dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare l'accordo della Repubblica di Maurizio sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

Lettera della Repubblica di Maurizio

Egredi Signori,

mi prego di comunicarVi di aver ricevuto la Vostra lettera in data odierna, così redatta:

"Egredi Signori,

Ho l'onore di confermare che l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto il seguente regime provvisorio che proroga il protocollo in applicazione (8 dicembre 2017 – 7 dicembre 2021), di seguito il "protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto quanto segue.

- 1) Dal 1° gennaio 2022 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime vigente durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, fino a quando non sia concordato e diventi applicabile un nuovo protocollo.
- 2) La contropartita finanziaria dell'UE per l'accesso delle navi alle acque di Maurizio nell'ambito del presente accordo di proroga corrisponde alla metà dell'importo annuo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del protocollo, pari a 110 000 EUR, equivalente a un quantitativo di riferimento di 2 000 tonnellate. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo.
- 3) Ai sensi del presente accordo di proroga il sostegno alla politica settoriale della pesca di Maurizio ammonta a 110 000 EUR e il sostegno per lo sviluppo della politica marittima e dell'economia degli oceani è pari a 67 500 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in un'unica rata sulla base della programmazione concordata.
- 4) Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma di un nuovo protocollo e nella successiva applicazione (temporanea) prima della data di scadenza del periodo di sei mesi stabilita al punto 1), i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3), saranno ridotti proporzionalmente. L'importo corrispondente alla riduzione applicabile già versato è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.
- 5) Durante il periodo di applicazione del presente accordo di proroga, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate conformemente al capo II dell'allegato del protocollo. Il pagamento anticipato del canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con palangari corrisponde alla metà dei canoni fissati al capo II, punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c), dell'allegato per l'ultimo anno di applicazione del protocollo e corrisponde alla metà dei rispettivi quantitativi di tonnidi e specie affini di cui al punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c). Il canone applicabile alle navi d'appoggio corrisponde alla metà del canone di cui al capo II, punto 4), dell'allegato e ammonta pertanto a 2 000 EUR.
- 6) Le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente accordo di proroga sono valide fino al termine di tale proroga.
- 7) Per quanto riguarda la dichiarazione delle catture di cui al capo III dell'allegato del protocollo, prima della fine di ogni trimestre l'Unione fornisce a Maurizio i dati relativi alle catture per ciascuna nave dell'Unione autorizzata; Maurizio fornisce, su base trimestrale, i dati relativi alle catture delle navi dell'Unione autorizzate ricavati dai giornali di bordo.
- 8) Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e per ciascuna tonniera con palangari di superficie l'Unione invia il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per le sue attività di pesca durante il periodo di proroga a Maurizio e al rispettivo armatore della nave entro tre mesi dal termine del periodo di proroga. Se l'importo del computo finale è superiore al pagamento anticipato del canone di cui al punto 5), l'armatore della nave versa il saldo restante entro tre mesi dal ricevimento del

computo finale. Gli importi versati per il pagamento anticipato del canone eccedenti il computo finale non sono rimborsati. Per quanto riguarda l'elaborazione del computo finale, la procedura che Maurizio deve seguire al ricevimento di tale computo e le modalità di contestazione, si applica mutatis mutandis il capo III, punto 5).

- 9) Per quanto riguarda l'imbarco di marittimi di cui al capo VII dell'allegato del protocollo, nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell'Unione imbarca sei marittimi mauriziani.
- 10) Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2022 o da qualsiasi data successiva a partire dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare l'accordo della Repubblica di Maurizio sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima."

Confermo che il contenuto della Vostra lettera è accettabile per la Repubblica di Maurizio.

La Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica di Maurizio